

Non è finito per le Omt l'incubo di Karlsruhe

Fabio Bassan*

La recente pronuncia della Corte Costituzionale tedesca (Bvg) sul programma di acquisto, sul mercato secondario, dei titoli del debito degli stati Ue in difficoltà finanziaria (Omt) è innovativa e produce conseguenze significative. Le novità sono sia nella procedura sia nel merito della decisione. Quanto alla procedura, in primo luogo il Bvg ammette per la prima volta il ricorso di individui, persone fisiche, contro atti delle istituzioni europee, sulla base della tutela della identità costituzionale: le Omt infatti vincolano potenzialmente il parlamento tedesco, in materia di bilancio, in misura non consentita dalla delega democratica. Proprio il carattere potenzialmente illimitato (sintetizzato da Draghi nell'ormai famoso "whatever it takes") dell'intervento della Bce, finanziato dagli Stati dell'area euro,

costituisce al contempo il fondamento della misura e, secondo il Bvg, il suo principale vizio di legittimità.

Le conseguenze sono significative, sia per il monito sulle azioni future delle istituzioni dell'Unione-Bce in primis - sia per il possibile effetto imitativo delle altre Corti nazionali: il Bvg infatti ha elencato in dettaglio le costituzioni dei paesi UE che prevedono una tutela analoga a quella accolta nella fattispecie. Il rischio di un 'effetto referendum' sulle future misure non convenzionali della Bce o di altre istituzioni europee è concreto.

In secondo luogo, per la prima volta il Bvg rinvia alla Corte di Giustizia dell'Unione la valutazione della legittimità degli atti delle istituzioni europee sulla base dell'interpretazione dei Trattati. La prassi delle sentenze del Bvg cosiddette 'si-però', che sinora avevano subordinato la legittimità delle azioni delle istituzioni europee al rispetto di condizioni preci-

se, necessarie per garantirne la conformità alla costituzione tedesca e ai Trattati, è superata ora da questa prima pronuncia "no-però". Alle condizioni attuali, le Omt sono contrarie alla costituzione tedesca e ai Trattati, in modo netto. Se però la Corte di Giustizia le riterrà compatibili con i Trattati, a certe condizioni (suggerite peraltro dal Bvg in dettaglio) le Omt potranno essere nuovamente valutate. Si dunque, alla collaborazione tra le corti, ma il margine di manovra lasciato alla Corte di Giustizia è residuale.

Quanto invece al merito della pronuncia, il Bvg considera le Omt un atto di politica economica, non monetaria, che eccede quindi i poteri conferiti alla Bce dai Trattati (è un atto 'ultra vires'). Non rileva per il Bvg la finalità dell'azione (ripristinare la catena trasmissiva della moneta) ma il suo effetto diretto primario (la riduzione degli spread di alcuni Stati). La misura è selettiva e condizionata all'adozione di riforme strutturali da parte degli stati beneficiari,

nell'ambito di un programma di intervento finanziato dal fondo salva stati (Esm) che il Bvg ha già considerato, in una decisione recente, uno strumento di politica economica, quindi di competenza degli stati membri e non delle istituzioni europee.

Tre, almeno, sono le conseguenze di questa valutazione nel merito. 1) Lo strumento non convenzionale delle Omt è fortemente ridimensionato e il suo effetto deterrente, depotenziato: l'arma è spuntata. 2) Le eventuali future misure non convenzionali non potranno essere semplicemente "annunciate" dalla Bce, che dovrà invece descriverne in dettaglio i contenuti, le condizioni e i limiti. 3) L'accento posto dal Bvg sugli effetti primari delle azioni della Bce è una spada che oscillerà sulle future misure non convenzionali adottate dalle istituzioni Ue: la discrezionalità che il Bvg si è attribuito in proposito è decisamente ampia.

*Università Roma Tre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

